

UFFICIO del GIUDICE di PACE

Di ABBIATEGRASSO

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Abbiategrasso, d.ssa Monica Faglioni

nella causa n. 2861/2023 RG. promossa da

 lettivamente domiciliato presso
Globoconsumatori di Alessandria via Cremona, 6, rappresentato dal dr. Mario Gatto,
giusta delega allegata al ricorso;

opponente

contro

COMUNE DI ABBIATEGRASSO, in persona del Sindaco pro tempore;

opposto

OGGETTO: Opposizione avverso verbali di contestazione di violazione al CdS

CONCLUSIONI:

Per l'opponente

Come da ricorso introduttivo

Per l'opposto

Come da controdeduzioni

All'udienza del giorno 11 dicembre 2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Leggendo pubblicamente il seguente

DISPOSITIVO

Il Giudice di Pace,

in parziale accoglimento del ricorso, annulla il verbale di violazione al Codice della
Strada della Polizia Locale del Comune di Abbiategrasso n. 4440S/2023 Pr.

2305678/2023, confermando invece il verbale n. 4417S/2023 Pr. 2305655/2023 e la relativa sanzione pecuniaria. Con il termine di legge al ricorrente per il pagamento del dovuto. Spese di lite compensate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso inviato a mezzo di plico raccomandato,  per il tramite dell'associazione Globoconsumatori ha proposto opposizione avverso i due verbali di accertamento della Polizia Locale di Abbiategrasso sopra indicati, elevati entrambi per la violazione dell'art. 146/3 C.d.S. e ne ha chiesto l'annullamento assumendo varie irregolarità dell'accertamento e comunque, che il conducente del veicolo non aveva tenuto il comportamento violatorio contestato.

Si è costituita in giudizio in proprio l'opposta amministrazione, che ha insistito nel rigetto dell'opposizione.

All'udienza odierna di trattazione, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice di Pace ha letto il dispositivo della sentenza sopra riportato, riservandosi il deposito della motivazione.

Dalle fotografie relative all'accertamento risulta che il conducente del motoveicolo tg.  in entrambe le occasioni, alla intersezione semaforizzata con due corsie di canalizzazione, una per la svolta a sinistra, l'altra per la prosecuzione dritto e la svolta a destra, superava la linea di arresto ed impegnava l'intersezione dalla corsia di marcia per la svolta a sinistra nella quale era incanalato che presentava luce semaforica rossa.

Ritiene questo Giudice che a nulla rileva il fatto di avere il conducente non svoltato a sinistra (come sostenuto dalla parte ricorrente), ma proseguito dritto nella direzione consentita dalla luce semaforica verde posta a regolamento del traffico dell'altra corsia di marcia.

L'art. 41 c.11. C.d.S. violato (richiamato dalla contestata norma sanzionatoria dell'art. 146 c. 3 CdS), inibisce il "superamento" della linea di arresto (o comunque l'impegno

dell'intersezione, ove non presente il segnale orizzontale di arresto) se la luce semaforica è rossa, e il divieto non può che riferirsi oggettivamente e necessariamente alla segnaletica esistente e pertinente alla corsia di marcia percorsa dal veicolo (salvo vanificare e rendere privo di contenuti il precetto stesso). E la norma sanzionatoria prevista dall'art. 146 c.3 C.d.S va letta pure necessariamente in relazione al detto art. 41 co. 11 C.d.S.

La stessa Corte di Cassazione (cf. sent. n. 8412 del 27/4/2016) ha precisato che la luce del semaforo "di corsia" non disciplina il passaggio di veicoli in ragione dell'"intenzione" del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, quanto il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso. Se esiste quindi una corsia, ha specificato la Corte, munita di segnaletica orizzontale, che è destinata al traffico di veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla segnaletica orizzontale stessa.

Nella motivazione della sentenza si legge ancora che una diversa soluzione, incentrata sulla valorizzazione del proposito del conducente di effettuare la manovra consentita dalla freccia del semaforo quand'anche si trovi in una corsia diversa che invece inibisce il transito, comporterebbe inevitabili inconvenienti per l'ordinato flusso veicolare nell'area dell'incrocio.

Deve ritenersi quindi, per come sopra argomentato, la sussistenza del comportamento violatorio contestato in entrambi i verbali.

Peraltro, le risultanze della apparecchiatura di rilevamento (che risulta debitamente approvata e verificata per il corretto funzionamento) costituiscono idonea prova del comportamento contestato. In merito, e riguardo alle altre censure della parte ricorrente in ordine alla regolarità dell'accertamento e/o dell'apparecchiatura di rilevamento e/o

alla sua installazione, va detto innanzitutto che nessuna norma di legge prescrive l'autorizzazione della Giunta Comunale o del Prefetto per l'installazione di apparecchi utilizzati per il rilevamento del passaggio con il rosso.

Tale tipologia di accertamento è soggetta alla norma di cui all'art. 201 comma 1bis lett.

b) e comma 1 ter CdS: quest'ultimo comma, in particolare, prescrive, anche per questa tipologia di infrazioni "che non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico".

In particolare, considerata la censura del ricorrente, si rileva che anche qui il Codice della Strada mostra di utilizzare indifferentemente i due termini di "omologazione" e "approvazione" e che, come chiarito nella Nota 11/11/2020 della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero dei Trasporti, i due procedimenti si basano su istruttoria identica, mirata a valutare la validità, efficacia e efficienza del prodotto: solo in caso di esito favorevole della stessa, viene emanato un decreto dirigenziale che autorizza il titolare alla commercializzazione dei diversi esemplari del dispositivo.

Pertanto, con l'approvazione, il dispositivo può essere utilizzato per l'accertamento delle violazioni, come quello omologato.

Secondo costante giurisprudenza inoltre, le risultanze delle apparecchiature di cui si attesti da parte dell'amministrazione la omologazione/approvazione nonché la regolarità dell'installazione, forniscono idonea prova della legittimità dell'accertamento, senza alcun altro onere di prova a carico della amministrazione stessa, incombendo per contro all'opponente allegare e provare in concreto circostanze attinenti ad un difetto di costruzione, installazione o funzionalità o situazioni comunque ostative al regolare funzionamento dell'apparecchiatura.

Infine, come rilevato dall'Amministrazione, va evidenziato che la parte interessata può sempre far domanda all'amministrazione di accesso agli atti, per la visione e l'esame della documentazione di cui chiede solo ora l'esibizione in giudizio.

Per quanto sopra esposto, provato quindi il comportamento violatorio, va tuttavia rilevato che trattandosi nel caso di specie di violazioni non immediatamente contestate e accertate nella stessa giornata, a poche ore l'una dall'altra, pare eccessivamente gravoso e non rispondente ad equità confermare entrambe le violazioni. Pertanto si ritiene di confermare solo il verbale n. n. 4417S/2023 Pr. 2305655/2023 come la relativa sanzione pecuniaria, annullando invece il verbale n. 4440S/2023 Pr. 2305678/2023.

Con il termine di legge al ricorrente per il pagamento del dovuto.

Spese di lite integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Abbiategrasso decide la causa come da dispositivo riportato sopra.

Così deciso in Abbiategrasso il 11/12/2023

Il Giudice di Pace

d.ssa Monica Faglioni